REGOLAMENTO (CEE) N. 113/82 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1982

che stabilisce misure speciali per l'applicazione in Grecia delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,

considerando che, per la produzione ottenuta in Grecia, il quantitativo massimo di vino da tavola che i produttori possono far distillare in applicazione del regolamento (CEE) n. 1144/81 del Consiglio, del 24 aprile 1981, che stabilisce le norme generali per la distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2851/81 [2], è stato fissato in un primo tempo al 20 % e successivamente al 25 % della loro produzione di vino da tavola per la campagna 1980/1981 dal regolamento (CEE) n. 1296/81 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2352/81 [4]; che la modifica del regolamento (CEE) n. 1296/81 è stata resa applicabile soltanto a decorrere dal 17 agosto 1981;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1144/81, che prevede una tolleranza, ha dato luogo a problemi di applicazione in Grecia; che tale situazione ha creato differenze di trattamento tra i produttori che hanno beneficiato della tolleranza di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1144/81, secondo la data in cui hanno proceduto alla distillazione; che è necessario, affinché tutti i produttori abbiano gli stessi vantaggi, applicare la percentuale del 25 % durante tutto il periodo previsto per le misure di distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 [5] e per la produzione di vini da tavola ottenuta in Grecia, il quantitativo minimo che ciascun produttore può far distillare in applicazione del regolamento (CEE) n. 1144/81 è fissato al 25 % del quantitativo totale del vino da tavola della sua produzione nella campagna 1980/1981.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1296/81 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 120 dell'1. 5. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 280 del 2. 10. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 54.
[4] GU n. L 231 del 15. 8. 1981, pag. 13.
[5] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.